



COMUNE DI SPARONE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Municipale n.1 - 10080 SPARONE

Tel 0124.80.88.04

Fax 0124.80.89.42

www.comune.sparone.to.it

segreteria@comune.sparone.to.it

segreteria.comunesparone.to@pec.it

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

47/ 2021

OGGETTO: | RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 16.06.2017, N. 100 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciotto:trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Carica	Presente
NUGAI Maria Laura	Sindaco	Presente
AIMONETTO Daniel	Consigliere	Presente
BLESSENT Igor	Consigliere	Presente
PIOVANELLI Marco	Consigliere	Presente
COSTANZO Martina	Consigliere	Presente
DE SANTIS Donato	Presidente	Presente
RIVA Fulvia Maria	Consigliere	Presente
BILLECI Gionni	Consigliere	Giustificato
BONINO Anna	Consigliere	Presente
CERESA Walter	Consigliere	Giustificato
MEAGLIA Giovanni	Consigliere	Presente
Totale Presenti		9
Totale Assenti		2

Assume la presidenza DE SANTIS Donato – Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale VITERBO Dott. Eugenio.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 -
APPROVAZIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto l'Assessore al Bilancio Fulvia Maria RIVA;

Visto l'art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ai sensi del quale, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – Enti Locali compresi – non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto che la medesima disciplina precisa che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Visto il comma 28 della medesima norma, nel quale si stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 3, comma 27, prevedendo peraltro la trasmissione della delibera in oggetto alla sezione competente della Corte dei Conti;

Rilevato inoltre che la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Dato atto che il Comune, come costituzionalmente riconosciuto, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

Richiamate:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2017 del 28/09/2017 avente il seguente oggetto: "Revisione straordinaria partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100";

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2018 del 28/12/2018 avente il seguente oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 - Approvazione";
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2019 del 27/12/2019 avente il seguente oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 - Approvazione";
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2020 del 29/12/2020 avente il seguente oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 - Approvazione";

Accertato, pertanto, che le partecipazioni societarie detenute da questo Ente sono:

1. SMAT S.P.A.

La società presenta la seguente struttura:

La Società SMAT è di proprietà del Comune per il 0,00002%.

Il comune ha aderito alla società fin dalla sua costituzione avvenuta in data 12.10.2005

E' società *multipartecipata* alla quale partecipano i comuni seguenti inseriti nell'ambito territoriale ottimale individuato dalla Provincia quale ATO3.

E' società strumentale degli enti proprietari.

In particolare la società si occupa di: Gestione del ciclo delle acque e di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

2. PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

La Società PROVANA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE è di proprietà del Comune per il 0,03%.

La Società venne costituita in data 16/09/1998; in data 28.03/2016 ha avuto inizio la partecipazione di questo Comune;

La società, alla data del 30.06.2015, ha alle proprie dipendenze n.2 unità di personale.

In data 13.05.2014 ha avuto inizio la procedura di liquidazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2013 del 28.11.2013, è stata avviata la procedura per l'alienazione di n. 1 azione posseduta della PROVANA S.p.A.

Il processo di dismissione della partecipazione si è concluso in data 12/05/2021, come da certificazione del Notaio Nardello Natale di Torino di girata azionaria a favore del Comune di Leini.

3. GAL VALLI DEL CANAVESE – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Il Comune di Sparone detiene una partecipazione al GAL VALLI DEL CANAVESE – SCRL, pari al 1,49%

Il GAL ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli enti locali soci, nonché tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.

E' intenzione dell'amministrazione comunale mantenere la propria partecipazione nella società.

Dato atto, per completezza informativa, che il comune di Sparone partecipa anche:

- Consorzio Canavesano Ambiente di Ivrea con una quota dal 0,005 %.
Il C.C.A. è un'azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei materiali.
Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CCA.

- Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali CISS 38 con una quota del 0,0139286293 %.

Il C.I.S.S. 38 di Cuorgnè (a cui sono consorziati n.36 Comuni dell'area Canavesana) gestisce i compiti e le funzioni in materia di servizi sociali di comuni. Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita, predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a

rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita.

Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CISS 38.

- Autorità d'Ambito Torinese ATO3 (Ambito Torinese) con una quota dello 0,18%. Trattasi di un'associazione di 307 comuni, tutti ricompresi nella città metropolitana di Torino e la città metropolitana stessa, e rappresenta l'Ente di governo cui è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato. Ai sensi di legge, infatti, i servizi idrici sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle regioni (art. 147, D.Lg.s 152/2006 ss.mm.ii.) cui partecipano obbligatoriamente gli enti locali ricadenti in tale territorio.

Dato atto, inoltre, che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2013, è stato approvato l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione Montana Gran Paradiso", costituita tra i Comuni di Alpette, Locana, Ribordone e Sparone, per l'esercizio associato e coordinato di funzioni e servizi; dal 01/01/2021, a seguito di approvazione nuovo Statuto, è entrato a far parte di detta Unione il Comune di Ceresole Reale;
- con Legge Regionale 11/08/1973 n. 17 "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane" questo Comune faceva parte della Comunità Montana Valli Orco e Soana costituita dai Comuni di Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone e Valprato Soana; con Legge Regionale 28/09/2012 n. 11, come modificata dalla Legge Regionale 14/03/2014 n. 3, la Comunità Montana Valli Orco e Soana è stata messa in liquidazione e con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 31/03/2014 è stato nominato il Commissario;

Rilevato, pertanto, che le suddette Società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti legittimi al mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Ravvisato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 9

Voti favorevoli: n. 9

Esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Sparone detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliate in premessa;
2. **Di prendere atto** che la Società S.M.A.T. S.p.a. è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
3. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

4. **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, come elencate in premessa;
6. **Di inviare**, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione, al Revisore dei Conti;
7. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
8. **Di rendere** pubblica la presente delibera mediante pubblicazione nella Sezione "Trasparenza" del sito istituzionale del Comune.

Successivamente, stante l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione, con votazione riportante il medesimo esito espresso in forma palese:

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/00.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
DE SANTIS Donato



IL SEGRETARIO COMUNALE
VITERBO Dott. Eugenio

PARERE TECNICO

- ☐ Ai sensi art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000
- ☐ Favorevole
- ☐ Contrario

PARERE CONTABILE

- ☐ Ai sensi art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000
- ☐ Ai sensi art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000
- ☐ Favorevole
- ☐ Contrario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BLESSENT Rag. Laura



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

BLESSENT Rag. Laura

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/01/2022 (art. 124 del D.Lgs. 267/2000).

Sparone, li 11/01/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
VITERBO Dott. Eugenio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.267/00)

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Sparone , li 21/01/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
VITERBO Dott. Eugenio